

Proposta di legge di iniziativa popolare

DIRITTO alla SALUTE

Rendere effettivo il diritto alla **tutela della salute** nel rispetto della Costituzione e della Legge 833/1978, rafforzando il **Servizio Sanitario Nazionale** e valorizzando il **lavoro**.

1. RISORSE

Il livello di finanziamento del fondo sanitario nazionale non deve essere inferiore al **7,5% del PIL**.

2. PERSONALE

Piena **valorizzazione economica e professionale del lavoro** di chi tutela e promuove la salute, assiste e cura. **Garantire il personale necessario** ad assicurare prevenzione, assistenza e cura con assunzioni a tempo indeterminato. Medici di Medicina Generale progressivamente alle dipendenze del SSN. **Nessun tetto alla spesa** per il personale e limiti alle esternalizzazioni.

3. TERRITORIO

Assicurare il pieno e omogeneo **sviluppo dell'assistenza territoriale** definita dal DM 77/2022 (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Distretti, ecc.).

4. TEMPI DI ATTESA

Rispetto dei **tempi di attesa** attraverso investimenti nel SSN per la presa in carico dei bisogni di salute delle persone.

5. NON AUTOSUFFICIENZA

Politiche per rispondere ai bisogni delle **persone anziane e non autosufficienti**. Potenziamento dell'**assistenza domiciliare** e miglioramento dell'assistenza residenziale e semiresidenziale.

Altre aree prioritaria: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salute mentale, dipendenze, consultori familiari, farmaceutica e ricerca.

**Governo pubblico, programmazione e partecipazione
per garantire universalità, uguaglianza, equità e globalità**

Disposizioni per rendere effettivo il diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale

SINTESI

Finalità e principi

Art. 1 – Principi, finalità e governo pubblico del SSN

Espone gli obiettivi e gli strumenti per **rendere effettivo il diritto alla tutela della salute** su tutto il territorio nazionale, adeguando l'offerta di assistenza ai bisogni della popolazione, con interventi volti ad **arrestare il declino del SSN** e a promuoverne il **progressivo rafforzamento**, nel rispetto dei principi della **Costituzione** e della **Legge 833/1978**.

Il **governo pubblico** del SSN è garantito da Stato, Regioni ed Enti locali a tutela della salute di tutte le persone presenti nel territorio nazionale.

Va assicurata **parità di trattamento** a parità di bisogno e vanno **contrastate le disuguaglianze** nell'accesso ai servizi e nelle condizioni di salute e promossa l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale.

Prevede la **partecipazione** del personale, dei cittadini, del sindacato e delle forze sociali.

La sostenibilità del SSN non può essere garantita attraverso il **secondo pilastro**.

La competenza regionale su programmazione e organizzazione dei servizi comprende **prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera** (compresi gli ospedali di rilievo nazionale).

Le disposizioni di cui alla legge n. 86/2024 sull'**autonomia differenziata non si applicano** alle funzioni in materia di «tutela della salute».

Risorse

Art. 2 - Disposizioni per il finanziamento del SSN

Interviene per garantire al SSN risorse adeguate, proponendo il progressivo allineamento del finanziamento del SSN ai valori medi dei paesi UE più avanzati, fissandolo a un **livello non inferiore al 7,5% del PIL** (a decorrere dal 2030).

Prevede che il finanziamento del SSN non possa mai essere inferiore a quello dell'anno precedente, indipendentemente dall'evoluzione della spesa per la difesa. L'incremento delle risorse deve essere

interamente destinato al potenziamento di **servizi e cure** direttamente erogati dalle strutture del **SSN**. Blocca inoltre la spesa per prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

Personale

Art. 3 - Rafforzamento e valorizzazione del personale del SSN

Dispone una serie di misure per **riconoscere il valore del lavoro di chi tutela e promuove la salute, assiste e cura** e per contrastare i fenomeni di abbandono e le difficoltà di reclutamento nonché per favorire l'ingresso dei giovani all'interno del SSN.

Stabilisce che la **definizione degli organici del personale del SSN e la relativa spesa** devono rispondere primariamente a **obiettivi di tutela della salute** a garanzia: della tempestiva erogazione di prestazioni, servizi e percorsi assistenziali; della valorizzazione e appropriato impiego di tutte le professionalità; del pieno rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, orario di lavoro.

Dispone che la **spesa per il personale del SSN non deve più essere soggetta ad alcun tetto**.

Promuove interventi per la piena valorizzazione del personale dipendente del SSN, prevede interventi di adeguamento degli organici, **valorizzazione del lavoro e della contrattazione per incrementare la retribuzione** tabellare e renderla attrattiva rispetto al contesto europeo.

Interviene sul trattamento economico e normativo del personale dei profili sanitario e sociosanitario delle **residenze sanitarie assistenziali** di proprietà pubblica e delle **strutture private accreditate** da equiparare a quello delle corrispondenti professionalità di enti e aziende del SSN.

Art. 4 – Reclutamento e formazione del personale

Dispone provvedimenti specifici per la formazione e il reclutamento di personale.

Prevede che i Ministero della Salute e dell'Università promuovano **l'accesso ai percorsi formativi** e

sostengono la **valorizzazione delle professioni sanitarie**.

Dà mandato alle Regioni e P.A. di procedere al **reclutamento di personale**, con particolare attenzione del personale infermieristico, attraverso **assunzioni a tempo indeterminato** per **garantire adeguati organici**, al netto del turn over, anche in relazione al potenziamento dell'**assistenza territoriale** prevista dalla Missione 6 del PNRR (DM n. 77/2022).

Prevede per i **medici di medicina generale** la creazione di una **specializzazione universitaria** analoga a quella del personale medico del SSN e il progressivo passaggio per MMG e Pediatri di libera scelta (PLS) dall'attuale rapporto convenzionale alle dipendenze del SSN.

Introduce per MMG e PLS attualmente titolari di un rapporto convenzionale con il SSN la possibilità di **passare, a domanda, nel ruolo della dirigenza medica del SSN**.

Art. 5 – Disciplina delle esternalizzazioni

Dispone che gli Enti del SSN **non possono ricorrere all'affidamento a terzi delle attività caratteristiche** connesse alle finalità istituzionali di prevenzione e di assistenza sanitaria e sociosanitaria diretta alle persone e alle comunità.

Le attività che non possono essere esternalizzate sono definite con decreto del Ministero della Salute.

Le competenze acquisite dal personale impiegato nei servizi esternalizzati vanno riconosciute al fine della partecipazione ai concorsi pubblici.

Ambiti prioritari di intervento

Art. 6 - Diritto a condizioni ambientali e lavorative sicure e salubri

Prevede una serie di interventi per garantire la **tutela della salute e della sicurezza** dei lavoratori/trici e della collettività, a partire dai luoghi del SSN, in cui sono accolte le persone e in cui operano i professionisti.

Dispone la definizione di un **Programma straordinario nazionale di azione** per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la tutela della salute negli ambienti di lavoro, e il miglioramento di qualità e quantità delle verifiche ispettive, anche attraverso l'incremento del **personale** dei dipartimenti di prevenzione.

Prevede l'**interoperatività delle banche dati**, l'introduzione del **DURC su salute e sicurezza**, il rafforzamento dell'azione delle **istituzioni scolastiche** per la diffusione della cultura della sicurezza e della

prevenzione nei luoghi di lavoro, **medici competenti** iscritti in un registro delle aziende sanitarie locali.

Art. 7 - Sviluppo dei servizi territoriali e Distretto socio-sanitario

Assicura lo **sviluppo omogeneo dell'assistenza territoriale**.

Rende **prescrittive e obbligatorie** talune disposizioni del **Decreto 77/2022**, migliorandone i contenuti.

Prevede che il **Distretto socio-sanitario** sia chiamato ad assicurare le cure primarie, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la **gestione integrata** dei servizi in collaborazione con gli ATS.

Art. 8 - Politiche in favore delle persone anziane e delle persone non autosufficienti

Riconosce che la salute delle persone anziane è una delle priorità del nostro Paese, da affrontare affermando il diritto all'assistenza e alle cure con una copertura pubblica, universale e uniforme.

Potenzia i percorsi assistenziali a favore delle **persone anziane** garantendo la piena integrazione tra ATS e aziende sanitarie.

Dispone l'incremento del **Fondo nazionale per la non autosufficienza**, a favore degli oltre 3,9 milioni di persone anziane, in prevalenza donne, non più autosufficienti, garantendo dignità e auto-determinazione

Prevede che le Aziende Sanitarie e gli ATS assicurino **assistenza e cure domiciliari** e sostegni adeguati.

Modifica il D.Lgs. n. 29/2024 ampliando la **prestazione universale**, rideterminata in modo variabile tra 850 e 1.800 euro mensili, riconosciuta a tutte le **persone ultra 65enni** con bisogno assistenziale grave o gravissimo, con ISEE non superiore a 50.000 euro, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale.

Prevede l'aumento dell'**assistenza domiciliare** fino a prendere in carico almeno il **30% della popolazione con oltre 65 anni entro il 2028**.

Definisce principi, percorsi personalizzati e programmi relativi alla assistenza a persone anziane e fragili in **strutture residenziali e semiresidenziali**.

Le Regioni assicurano che le attività di **assistenza residenziale e semiresidenziale** siano orientate a garantire la dignità della persona, il contrasto all'isolamento e il mantenimento dei legami affettivi.

Art. 9 - Politiche per la salute di genere, il supporto alla genitorialità e il sostegno all'educazione sesso-affettiva

Dispone che le Regioni assicurino il **potenziamento dei consultori familiari** e lo standard di un **consultorio ogni 20 mila abitanti**, con un'equipe **multiprofessionale** composta almeno da ostetrica, assistente sociale, ginecologa/o e psicologa/o. Prevede l'accesso all'**IVG farmacologica** in ogni distretto, anche a domicilio, l'offerta gratuita di tutti i **metodi contraccettivi**, assistenza domiciliare in puerperio, sostegno all'allattamento ecc. per almeno 6 mesi per tutti i **nuclei con un neonato**.

Abrogazione delle norme su **associazioni antiabortiste** nei consultori (art. 44 quinquies DL n. 19/2024).

Prevista l'**educazione sesso-affettiva** nell'ambito del sistema di istruzione.

Art. 10 - Misure per la tutela della salute mentale di adulti, minori e giovani

Prevede che alle **persone con disturbi mentali**, adulti, giovani e minori, vengano assicurati la presa in carico e percorsi assistenziali, terapeutici, riabilitativi inclusivi e partecipati.

Vanno **rafforzati i servizi territoriali per la salute mentale**, potenziando la presenza di tutte le figure professionali e garantendo l'accessibilità ai servizi territoriali nelle 24 ore e per 365 giorni/anno.

Devono essere realizzati progetti per il superamento della **contenzione** e assicurati programmi per il diritto alla salute e alle cure delle **persone detenute** in carcere o sottoposte a misure di sicurezza detentiva.

Art. 11 – Misure per le persone che usano droghe, giocano d'azzardo e con comportamenti affini

Prevede interventi e servizi integrati di **tutela e promozione della salute e di cura** per le persone con problemi legati all'**uso non controllato di sostanze**, e alle **dipendenze anche comportamentali** nella prospettiva della **riduzione dei danni** e dei rischi e nel rispetto dei diritti civili.

Art. 12 – Misure per il rispetto dei tempi di attesa

Dispone la garanzia del rispetto dei **tempi di attesa** attraverso il necessario investimento nel SSN, in termini di incremento delle risorse e del personale dipendente, il riordino dell'assistenza territoriale, e della **presa in carico** dei bisogni di salute delle persone, in particolare se con **patologie croniche** o inserite in un **PDTA** alle quali la prenotazione deve essere effettuata direttamente dai responsabili dell'assistenza

Monitoraggio e copertura finanziaria

Art. 13 - Verifica del percorso compiuto verso il rafforzamento del SSN

Istituisce la **Commissione per il rafforzamento del SSN** con il compito di monitorare e sottoporre a verifica puntuale le attività svolte e i risultati raggiunti da Ministero, Regioni e Province autonome in attuazione degli obiettivi specifici indicati dalla legge.

Art. 14 – Potenziamento della ricerca indipendente e governo dell'assistenza farmaceutica

Il Ssn promuove, finanzia e valorizza la **ricerca indipendente** volta a produrre conoscenze sulla efficacia comparativa dei farmaci, con particolare attenzione alla **fase preclinica**; finanzia studi clinici sperimentali, osservazionali e revisioni sistematiche.

Relativamente alla **spesa farmaceutica**, dispone la **revisione straordinaria del Prontuario terapeutico nazionale** e definisce nuovi criteri per la determinazione del **tetto alla spesa farmaceutica** a carico del SSN.

Art. 15 – Programmazione sanitaria

Prevede, assicurando la più ampia partecipazione, l'adozione del **Piano sanitario nazionale 2027-2029** come fondamentale strumento di indirizzo politico e di governo pubblico a garanzia dell'unitarietà del SSN e della uniformità di assistenza a parità di bisogno su tutto il territorio nazionale.

Art. 16 - Copertura finanziaria

È previsto che ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, pari a **10.900 milioni** di euro per il 2027, ulteriori **9.300 milioni** di euro per il 2028 e ulteriori **7.800 milioni** di euro a decorrere dal 2029, si provveda attraverso le maggiori entrate derivanti da:

- **lotta all'evasione fiscale**
- rimodulazione ed eliminazione dei **sussidi dannosi per l'ambiente (SAD)**
- interventi di razionalizzazione e revisione della **spesa farmaceutica**
- eventuale misura di **tassazione sui patrimoni** (esclusi prima casa e piccoli patrimoni).

Art. 17 - Entrata in vigore

Entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.